



**DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 154/PRES DEL 30/11/2016**

**Oggetto: Interventi a carattere d'urgenza conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito la regione Marche – Deroche al Settore del Commercio -**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- . . . -  
(omissis)

**- D E C R E T A -**

ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n° 388 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per le finalità di cui all'art. 1 comma 2 della medesima:

1. gli operatori commerciali in sede fissa che svolgono la loro attività nei Comuni ricadenti nel cratere, in deroga alle disposizioni regionali di cui all'articolo 32, commi 1 bis e 4, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), possono effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione autunno-inverno 2016 – 2017, senza obbligo di presentazione della comunicazione al Comune competente;
2. nei Comuni ricadenti nel cratere, fino al 30 giugno 2017, salvo proroga, e comunque non oltre la conclusione dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni regionali di cui all'articolo 12 del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27- testo unico in materia di commercio) i negozi temporanei o temporary shop possono:
  - a) offrire tutti i tipi di prodotti, con specifico riferimento alla produzione locale marchigiana, per un periodo di tempo non superiore al 30 giugno 2017;
  - b) svolgere l'attività, anche in locali non a destinazione commerciale, in tensostrutture, moduli e container, nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e, se trattasi di vendita di prodotti alimentari, delle disposizioni igienico-sanitarie;
  - c) svolgere l'attività anche nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione;
  - d) svolgere l'attività subordinatamente al possesso dei requisiti morali e, nel caso di settore alimentare, dei requisiti professionali, con obbligo di trasmissione della sola comunicazione al Comune competente;
3. le deroghe previste al comma 2 si applicano anche ai negozi temporanei aperti in un Comune del territorio regionale da parte di:
  - a) esercenti attività artigianali o commerciali che producevano o vendevano merci, alimentari e non, in uno dei Comuni del cratere;
  - b) operatori commerciali di qualunque provenienza per la vendita esclusiva di merci prodotte nei territori dei Comuni del cratere;



4. i Comuni marchigiani ricadenti nel cratere, fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga, possono derogare a quanto previsto dall'intesa concernente i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, raggiunta in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012, riguardo la tempistica delle procedure dei bandi, come previsto dalle linee applicative della Conferenza delle Regioni approvate nella seduta del 3 agosto 2016 e recepite al punto 6) della DGR 3 ottobre 2016, n. 1149. Conseguentemente sono prorogate di un anno tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate ai commercianti su aree pubbliche per l'esercizio dell'attività su posteggio nei mercati, nelle fiere o isolato, in scadenza dal 7 maggio 2017 al 31 dicembre 2017;
5. i Comuni marchigiani non inclusi nel cratere possono implementare fino al 31 dicembre 2017 i posteggi dei mercati e delle fiere ricadenti nel loro territorio per assegnarli esclusivamente:
  - a) agli operatori commerciali su aree pubbliche i cui mercati o fiere o posteggi isolati ricadenti nei Comuni del cratere sono stati sospesi temporaneamente;
  - b) agli artigiani, ai produttori agricoli, ai commercianti in sede fissa e agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività, situata in uno dei Comuni del cratere, rientrante nella c.d. zona rossa o è stata sospesa a causa della dichiarazione di inagibilità del locale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)

**- ALLEGATI -**  
(nessuno)